

Statuto della SZFF/CSFF – Centrale Svizzera per Finestre e Facciate Art. 1

Denominazione, sede e durata

Con la denominazione «Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden», in forma abbreviata «SZFF/CSFF», è costituita un'associazione di categoria ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC). La sede si trova presso la sede della segreteria permanente e la durata dell'associazione è illimitata. L'associazione è iscritta nel registro di commercio.

La SZFF/CSFF è un'associazione di categoria SIA e fa parte del gruppo professionale «Tecnica».

Art. 2 Scopo

La SZFF/CSFF persegue l'obiettivo di promuovere gli interessi comuni dei propri soci nei settori della tecnica, dell'economia e della sostenibilità. Essa sostiene i soci, ne rappresenta gli interessi nei confronti di terzi e si impegna a favore dello sviluppo di tecnologie sostenibili, rispettose dell'ambiente e digitalizzate nel settore della costruzione di finestre, facciate e involucri edilizi.

Inoltre, la SZFF/CSFF si impegna attivamente a favore della tutela dell'ambiente e promuove concetti edilizi sostenibili, l'utilizzo di energie rinnovabili e l'economia circolare nel settore.

Art. 3 Iscrizione

Può diventare socio attivo qualsiasi azienda specializzata nella progettazione, nella consulenza, nella produzione o nell'installazione di serramenti, facciate e involucri edilizi, oppure che operi in questi settori come fornitore o impresa di pulizie.

Possono inoltre diventare membri le imprese innovative operanti nei settori dell'edilizia sostenibile e dei processi di costruzione digitali, nonché le imprese generali.

Con l'adesione, i soci si impegnano a rispettare i regolamenti emanati dall'associazione, nonché gli standard etici e ambientali.

Art. 4 Soci attivi

4.1 Ammissione

L'ammissione viene decisa dal Consiglio direttivo sulla base di una domanda scritta che contenga referenze o progetti di riferimento.

4.2 Categorie

La SZFF/CSFF distingue le seguenti categorie di soci attivi:

- **Imprese esecutrici:** produttori, studi di consulenza, progettazione e pianificazione, ingegneri, imprese di montaggio e altri specialisti nel settore delle finestre e delle facciate.
- **Aziende innovative:** imprese specializzate in soluzioni intelligenti, digitali o sostenibili per il settore edile.
- **Imprese di pulizia:** imprese di pulizia con garanzia di qualità autorizzate a utilizzare il marchio di qualità della SZFF/CSFF per la pulizia professionale delle facciate e semplici imprese nel settore della pulizia edile.
- **Fornitori:** aziende che forniscono sistemi, strumenti ausiliari, finiture, materiali o componenti per la realizzazione di finestre, facciate e strutture metalliche.

È richiesto che l'azienda abbia sede o una rappresentanza in Svizzera.

4.3 Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa con le dimissioni o l'esclusione. È possibile recedere dall'associazione alla fine dell'anno con un preavviso di tre mesi. Motivi di esclusione possono essere violazioni dello statuto, dei contratti o dei principi etici dell'associazione.

La decisione in merito all'espulsione di un socio spetta al Consiglio direttivo. Il motivo dell'espulsione deve essere comunicato all'azienda.

I motivi di espulsione sono in particolare:

- Commissione di reati penali
- Ripetuta violazione degli obblighi stabiliti nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi dell'associazione
- Comportamento sleale o disonorevole, che sia in contrasto con gli scopi dell'associazione o che arrechi danno ad altri soci
- Altre violazioni gravi del principio di «buona fede» nei confronti dell'associazione o del pubblico

In caso di fallimento o cessazione dell'attività, l'adesione e qualsiasi diritto nei confronti dell'associazione si estinguono automaticamente.

Art. 5 Soci passivi

Persone fisiche, istituzioni e scuole possono diventare soci passivi senza diritto di voto della SZFF/CSFF. L'ammissione è decisa dal Consiglio direttivo.

Art. 6 Soci onorari

Le persone che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dell'associazione possono essere nominate soci onorari. I soci onorari non hanno diritto di voto e sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 7 Amministrazione e quote associative

7.1 Amministrazione

L'amministrazione è affidata alla segreteria secondo le direttive del Consiglio direttivo. I costi sono coperti dalle quote associative, dall'attività editoriale, dai proventi legati a progetti specifici e dai servizi prestati ai soci e a terzi. È possibile avvalersi anche di strumenti digitali per l'amministrazione e la comunicazione.

7.2 Quote associative

Le quote associative sono determinate in base alle dimensioni e al settore di attività delle imprese e vengono adeguate ogni due anni per tenere conto dell'inflazione e dei cambiamenti economici. Le quote sono riportate in allegato al presente statuto.

7.3 Riscossione delle quote

La riscossione delle quote avviene annualmente nel mese di gennaio e tiene conto, in misura proporzionale, dei nuovi soci che aderiscono nel corso dell'anno.

7.4 Spese straordinarie

Per coprire spese straordinarie relative a esborsi particolari, su richiesta del Consiglio direttivo l'Assemblea generale può deliberare, a maggioranza semplice, il prelievo di contributi aggiuntivi a carico di tutti i soci.

Art. 8 Organi

Gli organi della SZFF/CSFF sono:

1. Assemblea generale
2. Consiglio direttivo
3. Commissioni
4. Gruppi di specializzazione
5. Revisori dei conti

Art. 9 Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno e deve essere convocata entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario.

Rientrano nelle competenze dell'Assemblea generale:

1. approvazione del bilancio d'esercizio, della relazione annuale, del bilancio preventivo e del programma di attività
2. Elezione del presidente, del tesoriere, dei membri del comitato direttivo e dei revisori dei conti
3. Fissazione dei contributi ordinari e straordinari
4. Scioglimento della SZFF/CSFF. Per questa delibera è necessaria una maggioranza di due terzi dei presenti.

Ogni socio attivo ai sensi dell'art. 4 ha diritto a un voto. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persone esterne all'associazione.

Le votazioni e le elezioni si svolgono a maggioranza semplice. Le modifiche statutarie richiedono una maggioranza dei due terzi.

Su delibera del comitato direttivo o su richiesta del 20% dei soci attivi, può essere convocata un'assemblea generale straordinaria. La richiesta deve essere presentata per iscritto al presidente o al direttore, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea deve tenersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 10 membri, eletti per tre anni. È competente per tutte le questioni che non sono espressamente riservate all'Assemblea generale. Ad eccezione del presidente, si costituisce autonomamente.

Art. 11 Commissioni

Per l'esame di questioni specifiche, il Consiglio direttivo può istituire commissioni composte da esperti del settore.

Art. 12 Gruppi di specializzazione

I gruppi di specializzazione vengono costituiti per tenere conto delle diverse esigenze dei soci. Essi si organizzano in modo autonomo, mentre l'associazione fornisce il supporto di base.

Art. 13 Segreto professionale e protezione dei dati

I membri del Consiglio direttivo e delle commissioni sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni riservate. Inoltre, la SZFF/CSFF si impegna a garantire la protezione dei dati nella gestione dei dati digitali in conformità con le leggi vigenti.

Art. 14 Revisori dei conti

L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti e un revisore supplente per la revisione interna. Una revisione secondo lo standard svizzero di revisione limitata deve essere effettuata da una società di revisione riconosciuta.

Art. 15 Responsabilità

Per gli impegni della SZFF/CSFF risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Art. 16 Scioglimento della SZFF/CSFF

In caso di scioglimento della SZFF/CSFF, l'Assemblea generale decide in merito alla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 17 Rapporti con altre organizzazioni

La SZFF/CSFF intrattiene stretti rapporti con associazioni di categoria nazionali e internazionali al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e rappresentare gli interessi del settore a livello globale. Ciò comprende anche lo scambio regolare tramite piattaforme e reti digitali.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 15 maggio 2025 e sostituisce la precedente versione dell'aprile 2016. Esso entra in vigore immediatamente.

SZFF/CSFF

Centro svizzero per finestre e facciate

Pascal Schwarz

Presidente

Allegato allo statuto della SZFF/CSFF - Quote

associative

Le quote associative a partire dal 1° gennaio 2025 sono fissate come segue:

Categoria A - Imprese esecutrici

Aziende produttrici/di fabbricazione, studi di consulenza, progettazione e pianificazione, imprese generali, studi tecnici, imprese di montaggio, imprese di pulizia

Numero di dipendenti	Categoria	Quota associativa in CHF IVA esclusa
Da 1 a 2	A0	1'190.--
da 3 a 5	A1	1'590.--
da 6 a 20	A2	1'940.--
da 21 a 40	A3	2'640.--
da 41 a 60	A4	3'440.--
da 61 a 100	A5	4'740.--
da 101 a 150	A6	7'040.--
da 151 a 200	A7	9'040.--
Più di 200	A8	Su richiesta

Categoria B - Aziende fornitrici

Numero di dipendenti	Categoria	Quota associativa in CHF IVA esclusa
fino a 40	B1	2'340.--
da 40 a 90	B2	4'540.--
da 90 a 120	B3	6'540.--
Oltre 120	B4	Su richiesta

Numero di dipendenti di riferimento:

Si considera il numero totale di dipendenti dei settori aziendali che si occupano della costruzione di finestre e facciate, compresi settori quali porte, coperture, vetrate di ogni tipo, protezione dal sole e dalle intemperie, carpenteria metallica in generale.

Nel caso delle aziende fornitrici, occorre tenere debitamente conto delle dimensioni complessive

dell'azienda, sia in patria che all'estero. Per le categorie A e B è incluso un abbonamento alla rivista

specializzata FASSADE.

Soci passivi

La quota associativa per i soci passivi, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, ammonta a un importo forfettario di CHF 100.-- all'anno, IVA esclusa.

Adeguamento delle quote associative

Le quote associative stabilite possono essere adeguate solo con delibera dell'Assemblea generale.